

N. 1051-1991-3534-3630-3633-3652-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1051, d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Norme per la prevenzione degli infortuni nello sci

Presentata il 26 giugno 2001

n. 1991, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOLLINI, VOLONTÈ, GIUSEPPE DRAGO, MONGIELLO,
RANIELI, DE LAURENTIIS, PERETTI, DORINA BIANCHI,
MEREU, TANZILLI, GIUSEPPE GIANNI**

Norme per la prevenzione degli infortuni nell'esercizio dello sci

Presentata il 20 novembre 2001

n. 3534, d'iniziativa del deputato BERTUCCI

Disposizioni per la prevenzione degli infortuni nello sci non agonistico

Presentata il 14 gennaio 2003

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 19 giugno 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge n. 1051, 1991, 3534, 3630, 3633 e 3652. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

n. 3630, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PANIZ, ANGELINO ALFANO, GIOACCHINO ALFANO, AMATO, AZZOLINI, BAIAMONTE, BALDI, BERRUTI, BORRIELLO, CALIGIURI, CAMPA, COSTA, CRIMI, CROSETTO, FALANGA, FALICA, FERRO, FONTANA, FRATTA PASINI, GALVAGNO, GARAGNANI, GASTALDI, GAZZARA, GIGLI, GIUDICE, IANNUCILLI, LAINATI, LAVAGNINI, LAZZARI, LECCISI, LENNA, ANTONIO LEONE, LEZZA, LICASTRO SCARDINO, FILIPPO MANCUSO, MARRAS, MAURO, MICHELINI, MILANATO, MURATORI, NICOTRA, NUVOLI, ORSINI, PALMA, PALMIERI, PAROLI, PATRIA, MARIO PEPE, PERLINI, PINTO, PITTELLI, RIVOLTA, ROMOLI, ANTONIO RUSSO, SANTULLI, SANZA, SARDELLI, SARO, SAVO, SCHERINI, TARANTINO, TARDITI, VERRI, VITALI, ALFREDO VITO, ZANETTA, ZANETTIN, ZORZATO

Legge quadro per la determinazione delle regole di condotta dello sciatore e per l'utilizzo delle piste da sci

Presentata il 4 febbraio 2003

n. 3633, d'iniziativa del deputato **ZANETTIN**

Disposizioni per la prevenzione degli infortuni nella pratica dello sci e di altri sport della neve

Presentata il 4 febbraio 2003

n. 3652, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AIRAGHI, GHIGLIA, LA RUSSA, ALBONI, BUTTI, CANNELLA, GIORGIO CONTE, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FOTI, FRANZ, GAMBA, GARNERO SANTANCHÈ, LISI, GIANNI MANCUSO, MENIA, SAGLIA, SAIA

Legge quadro per la sicurezza delle piste per la pratica dello sci e norme in materia di esercizio ad uso pubblico delle piste da sci

Presentata il 6 febbraio 2003

(Relatore: **ARNOLDI**)

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge A.C. 1051, recante la prevenzione infortuni nello sci;

rilevato che le disposizioni da esso recate incidono su una pluralità di materie, delle quali alcune appaiono riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in quanto incidenti sulle materie « ordinamento civile e penale » e « sistema contabile dello Stato », e altre alla potestà legislativa concorrente Stato-regioni, in quanto incidenti sulle materie « ordinamento sportivo », « tutela della salute » e « governo del territorio », per le quali spetta allo Stato esclusivamente la determinazione dei principi fondamentali;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione l'esigenza di riformulare l'articolo 1, sopprimendo l'inciso « favorendo lo sviluppo delle attività turistiche », tenuto conto che la materia turismo non essendo contemplata dal secondo e terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione è da ritenersi riservata alla competenza legislativa delle Regioni ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117;

b) all'articolo 4, comma 4, che reca limiti all'autonomia contrattuale delle parti, prevedendo che la tipologia e le condizioni minime dei contratti di assicurazione di cui al comma 1 siano definiti con decreto ministeriale, valuti la Commissione l'opportunità di riformulare tale disposizione, al fine di meglio specificare l'oggetto del decreto ministeriale anche in riferimento agli interessi che con esso si intendono tutelare.

(parere espresso il 20 marzo 2003)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge A.C. 1051, recante la prevenzione infortuni nello sci,

rilevato che le modificazioni approvate rispetto al precedente testo, esaminato dal Comitato permanente per i pareri in data 20 marzo 2003, non incidono su aspetti di competenza della Commissione affari costituzionali,

richiamato il parere già espresso in data 20 marzo 2003,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ribadendo le osservazioni espresse nel precedente parere.

(parere espresso il 25 marzo 2003)

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;

osservato che gli articoli 3 e 7 del provvedimento in esame, nel prevedere taluni obblighi dei gestori delle aree sciabili protette, impongono dei comportamenti che devono essere tenuti sulla base di una « ragionevole previsione »;

considerato che tale definizione appare eccessivamente generica e che la stessa potrebbe creare dei dubbi interpretativi soprattutto in sede di applicazione della sanzione per la violazione delle relative disposizioni;

osservato, altresì, che l'articolo 4 prescrive che la « tipologia e le condizioni minime » dei contratti di assicurazione sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive sentiti taluni enti espressamente indicati dallo stesso articolo 4:

considerato che tale disposizione appare lesiva del principio della libertà contrattuale delle parti prevista dall'articolo 1322 del codice civile — e tutelata dalla Costituzione attraverso l'articolo 41 —

in quanto si prevede una predefinizione del contenuto del contratto da parte di una fonte di secondo grado;

osservato che l'articolo 6, nel prevedere l'adozione di una segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili protette, omette di individuare il relativo regime sanzionatorio;

ritenuto che analogamente a quanto previsto per le violazioni di cui agli articoli da 9 a 18 si può riconoscere alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di determinare l'ammontare della sanzione amministrativa da applicare nel caso di violazione della segnaletica;

ritenuto che la formulazione dell'articolo 9, che impone, tra l'altro, allo sciatore di tenere una velocità adeguata alle proprie capacità, appare incongrua in quanto rischia di considerare come elemento costitutivo della fattispecie, uno dei parametri generali della colpa e, pertanto, sarebbe più opportuno far riferimento ad una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui;

condivisa la scelta della Commissione di inserire nel testo in esame il principio secondo il quale nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni e ciò in quanto si ritiene che tale disposizione, già prevista dall'articolo 2054 del codice civile in materia di circolazione stradale, si ispiri alla necessità di assicurare che nel caso di infortuni nell'esercizio dello sci vengano risarciti sempre gli eventuali danni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. all'articolo 4 si sopprima il comma 4;
2. all'articolo 18 dopo la parola « agli articoli » si inseriscano le parole « 6 e »;

e le seguenti osservazioni:

a) agli articoli 4 e 7, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere l'inciso « secondo ragionevoli previsioni », in quanto idoneo a creare dubbi interpretativi in sede di applicazione della norma;

b) all'articolo 9, valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere il riferimento all'obbligo dello sciatore di tenere una velocità adeguata alle proprie capacità, sostituendolo con l'obbligo per lo sciatore di tenere una condotta che in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione,
esprime
sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di
merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 6, comma 1, le parole: « senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, » siano sostituite dalle seguenti: « senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ».

all'articolo 7, comma 5, dopo il primo periodo, sia aggiunto il seguente: « A decorrere dall'anno 2004, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni »;

conseguentemente, all'articolo 7, comma 6, dopo il primo periodo, sia aggiunto il seguente: « A decorrere dall'anno 2004, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni »;

conseguentemente, all'articolo 23, comma 2, sia soppresso il secondo periodo.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1051 ed abbinata, recante « Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

valutata positivamente l'opportunità di assicurare adeguata copertura assicurativa agli utenti ed ai terzi per i danni derivanti dall'utilizzo delle aree sciabili attrezzate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 4, al fine di meglio specificare la natura ed i limiti della

responsabilità civile a carico del gestore che deve essere coperta da apposito contratto di assicurazione;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un adeguato periodo transitorio, in modo che i gestori di aree sciabili già in esercizio possano adeguarsi ai nuovi obblighi derivanti dal provvedimento senza vedere pregiudicati gli equilibri economici delle loro attività imprenditoriali.

PARERI DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.1051 e abbinate, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;

valutato positivamente il contenuto del provvedimento in esame, in quanto tendente a garantire condizioni di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;

osservato che l'articolo 2, comma 1, non comprende tra le aree sciabili attrezzate i bacini di alimentazione degli impianti di innevamento;

considerato altresì che sarebbe opportuno specificare, al comma 2 dell'articolo 1, che l'interdizione dalla pratica dello snowboard in alcune aree sciabili deve essere obbligatoriamente prevista dalle regioni e dalle province autonome;

rilevato altresì che l'articolo 23, comma 2, prevede l'utilizzazione di fondi destinati alla progettazione e realizzazione di opere di preminente interesse strategico nazionale per la copertura di oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame e che il comma 1 dello stesso articolo 23 riduce i fondi speciali riferiti all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i quali è già prevista la destinazione ad importanti opere viarie ed infrastrutturali sul territorio nazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 23, sia modificata la disposizione di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento eliminando, in particolare, il riferimento all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13, comma 11, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

e con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nella definizione delle aree sciabili attrezzate i bacini di alimentazione degli impianti di innevamento;

all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire che la previsione della interdizione della pratica dello snowboard in alcune aree sciabili sia obbligatoriamente prevista da parte di regioni e province autonome.

(parere espresso il 20 marzo 2003)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1051 e abbinate, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;

preso atto che la Commissione di merito ha approvato un emendamento che recepisce la condizione contenuta nel parere già espresso dalla VIII Commissione in data 20 marzo 2003, relativa al riferimento – contenuto nell'articolo 23 – all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13, comma 11, della legge 1° agosto 2002, n. 166;

valutato positivamente il contenuto del provvedimento in esame, in quanto tendente a garantire condizioni di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;

osservato che l'articolo 2, comma 1, non comprende tra le aree sciabili attrezzate i bacini di alimentazione degli impianti di innevamento;

considerato altresì che sarebbe opportuno specificare, al comma 2 dell'articolo 1, che l'interdizione dalla pratica dello *snowboard* in alcune aree sciabili deve essere obbligatoriamente prevista dalle regioni e dalle province autonome;

ribadite altresì le perplessità circa il contenuto del comma 2 dell'articolo 23, che riduce i fondi speciali riferiti all'accantonamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i quali è già prevista la destinazione ad altre importanti opere viarie ed infrastrutturali sul territorio nazionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nella definizione delle aree sciabili attrezzate i bacini di alimentazione degli impianti di innevamento;

b) all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire che la previsione della interdizione della pratica dello *snowboard* in alcune aree sciabili sia obbligatoriamente prevista da parte di regioni e province autonome.

(*parere espresso il 10 giugno 2003*)

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 1051 ed abbinata recante disposizioni per la prevenzione degli infortuni nello sci;

valutata positivamente la finalità del provvedimento di favorire la prevenzione degli infortuni nella pratica dello sci e di altri sport invernali, promuovendo lo sviluppo delle attività turistiche ed economiche nelle località montane;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3 sarebbe opportuno chiarire il rapporto tra i regolamenti e le prescrizioni regionali, poiché i primi costituiscono una fonte normativa codificata mentre « prescrizioni » denota esclusivamente il contenuto di un atto di indirizzo vincolante, presumibilmente di carattere amministrativo-provvedimentale;

b) con riferimento all'articolo 4, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere che il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti sia subordinato alla stipula del contratto di assicurazione da parte dei gestori dei medesimi,

c) con riferimento all'articolo 5, che dispone l'obbligo per i gestori delle aree sciabili di esporre documenti relativi alla classificazione delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla legge, appare opportuno chiarire quali siano in effetti tali documenti ed in che modo tale obbligo di documentazione — ancorché non sia prevista una sanzione per la sua violazione — possa ritenersi concretamente assolto.

PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge n. 1051 ed abbinata recante disposizioni per la prevenzione degli infortuni nello sci,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3 sarebbe opportuno chiarire il rapporto tra i regolamenti e le prescrizioni regionali;

b) all'articolo 4, comma 1 sarebbe opportuno chiarire, per evitare dubbi interpretativi, che tipo di responsabilità civile si voglia addossare ai gestori con riferimento alle fattispecie previste dal codice civile; inoltre, non è sufficientemente chiaro quale sia il rapporto, per quanto riguarda il personale addetto, tra l'assicurazione per responsabilità civile di cui alla disposizione in esame e l'assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni sui luoghi di lavoro.

c) all'articolo 4, comma 3, sarebbe opportuno prevedere, per il futuro, che le autorizzazioni non possano essere concesse fino a quando i gestori non dimostrino di aver stipulato il contratto di assicurazione.

(parere espresso il 19 marzo 2003)

La XI Commissione,

esaminato l'ulteriore nuovo testo delle proposte di legge n. 1051 ed abbinata recante disposizioni per la prevenzione degli infortuni nello sci,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 3 sarebbe opportuno chiarire il rapporto tra i regolamenti e le prescrizioni regionali;

b) all'articolo 4, comma 1 sarebbe opportuno chiarire, per evitare dubbi interpretativi, che tipo di responsabilità civile si voglia addossare ai gestori con riferimento alle fattispecie previste dal codice civile; inoltre, non è sufficientemente chiaro quale sia il rapporto, per

quanto riguarda il personale addetto, tra l'assicurazione per responsabilità civile di cui alla disposizione in esame e l'assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni sui luoghi di lavoro;

c) all'articolo 4, comma 3, sarebbe opportuno prevedere, per il futuro, che le autorizzazioni non possano essere concesse fino a quando i gestori non dimostrino di aver stipulato il contratto di assicurazione.

(parere espresso il 25 marzo 2003)

PARERI DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 20 marzo 2003)

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 26 marzo 2003)

TESTO
UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo.

CAPO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1.

(Finalità e ambito di applicazione).

1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attività economiche nelle località montane, nel quadro di una crescente attenzione per la tutela dell'ambiente.

CAPO II

GESTIONE DELLE AREE SCIABILI
ATTREZZATE

ART. 2.

(Aree sciabili attrezzate).

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata « *snowboard* »; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuati dalle singole normative regionali.

2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività

con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonché le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello *snowboard*.

3. Le aree di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dalle regioni. L'individuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome.

4. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita, i comuni interessati individuano, nelle giornate in cui non si svolgono manifestazioni agonistiche, i tratti di pista da riservare, a richiesta, agli allenamenti di sci e *snowboard* agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

ART. 3.

(Obblighi dei gestori).

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci e indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni sono

trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

ART. 4.

(Responsabilità civile dei gestori).

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti, al personale addetto e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.

2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione di nuovi impianti è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 5.

(Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni).

1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, è stanziata la somma di 500.000 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative

sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla più ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.

2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziare dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.

3. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1 è fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilità.

ART. 6.

(Segnaletica).

1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, ed avvalendosi del-

l'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse.

ART. 7.

(Manutenzione e innevamento programmato).

1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, curando che possiedano i necessari requisiti di sicurezza e che siano munite della prescritta segnaletica.

2. In caso di mancanza, anche temporanea, dei requisiti previsti, i gestori sono comunque tenuti a darne segnalazione con mezzi idonei lungo la pista e nelle stazioni dei relativi impianti di risalita.

3. In caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo o non agibilità. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.

5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, è autorizzata la spesa di 5.000.000 milioni di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalità e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi.

6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

CAPO III

NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI DELLE AREE SCIABILI

ART. 8.

(Obbligo di utilizzo del casco protettivo per i minori di anni quattordici).

1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello *snowboard* è fatto obbligo ai

soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 30 euro a 150 euro.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio decreto le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalità di omologazione, gli accertamenti della conformità della produzione e i controlli opportuni.

4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche di cui al comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.

6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5 e 6 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005.

ART. 9.

(Velocità).

1. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumità altrui.

2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visi-

bilità o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.

ART. 10.

(Precedenza).

1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni o interferenze con lo sciatore a valle.

ART. 11.

(Sorpasso).

1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilità.

2. Il sorpasso può essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

ART. 12.

(Incrocio).

1. Negli incroci gli sciatori devono dare la precedenza a chi proviene da destra o secondo le indicazioni della segnaletica.

ART. 13.

(Stazionamento).

1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimità dei dossi o in luoghi senza visibilità.

3. In caso di cadute o di incidenti gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.

4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.

ART. 14.

(Omissione di soccorso).

1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficoltà non presta l'assistenza occorrente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.

ART. 15.

(Transito e risalita).

1. È vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 16, comma 3.

3. In occasione di gare è vietato agli estranei sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui alla presente legge, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

ART. 16.

(Mezzi meccanici).

1. È inibito ai mezzi meccanici l'utilizzo delle piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

ART. 17.

(Sci fuori pista e sci-alpinismo).

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso.

ART. 18.

(Ulteriori prescrizioni per la sicurezza e sanzioni).

1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano determinano l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 3, 6, da 9 a 13 e da 15 a 17, da stabilire tra un minimo di 20 euro e un massimo di 250 euro.

ART. 19.

(Concorso di colpa).

1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre gli eventuali danni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA
FINANZIARIA

ART. 20.

(Snowboard).

1. Le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo *snowboard*.

ART. 21.

(*Soggetti competenti per il controllo*).

1. Ferma restando la normativa già in vigore in materia nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la Polizia di Stato, il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

ART. 22.

(*Adeguamento alle disposizioni della legge*).

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad adeguare la propria normativa alle disposizioni di cui alla legge stessa e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.

2. Dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nonché degli articoli 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, non devono derivare oneri a carico dei bilanci degli enti territoriali che partecipano a società o consorzi di gestione, salva la possibilità di una

copertura dei maggiori costi con un innalzamento delle tariffe.

3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

ART. 23.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,52



14PDL0045330